



Comune di Arnara

Provincia di Frosinone

i Fossi, 10 – P.I. 00274910603 – Tel. 0775/231079 – Fax 0775/231233 – e-mail: info@comune.arnara.fr.it
SITO WEB: www.comune.arnara.fr.it

Prot. n. 6189 del 18.12.2021

ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 18.12.2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 67 (TUEL) – Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID- 19. Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all’ aperto nel periodo natalizio.

Premesso che in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID – 19, con D.L. n. 105 del 23.07.2021 recante “ *misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da Covid – 19 e per l’ esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”, convertito con modificazione dalla Legge n. 126 del 16 dicembre 2021 , lo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 31 .01.2020, prorogato ulteriormente al 31 Marzo 2022;

Con nota della Regione Lazio n. 0978552 del 26 novembre, i sindaci ed i Prefetti sono stati invitati a valutare l’ adozione di particolari misure, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica; misure basate sull’ incidenza del virus nelle varie realtà territoriali della Regione, quali l’ obbligo di mascherine all’ aperto, soprattutto nei luoghi di aggregazione;

Considerato che il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 2 marzo 2021 prevede, l’ obbligo sull’ intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da utilizzare nei casi di necessità;

Considerato che il comitato Tecnico Scientifico ha raccomandato di mantenere obbligatorio l’ uso dei dispositivi di protezione individuale all’ aperto in ogni situazione in cui possa essere **garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurano assembramenti o affollamenti**;

- l’ Ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede che a partire dal 28 giugno 2021, nelle zone bianche cessi l’ obbligo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’ aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;
- in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà, nei luoghi di aggregazione un afflusso di persone con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;
- nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l’ adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, con l’ approssimarsi delle festività, l’ evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;
- l’ indice di diffusione degli agenti virali da COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

- occorre adottare , anche in zona bianca, ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie allo scopo di prevenzione nel periodo antecedente e successivo alle festività natalizie allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale;

Visti :

- il D.Lgs n. n. 267/2000 con particolare riferimento all' art. 50 c.5;
- il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- l' Ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 giugno 2021;

Per i motivi rappresentati , che si intendono espressamente richiamati

ORDINA

Obbligo di indossare nei luoghi pubblici all' aperto, segnatamente strade, piazze e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti, rientranti nel territorio comunale , i dispositivi di protezione delle vie respiratorie dalle ore 00,01 di domenica 19 dicembre alle 24,00 del 20 gennaio 2022, fatta salva la possibilità di successiva proroga.

Restano esentati dall' obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie

- a. i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l' uso della mascherina;
- c. i soggetto che stanno svolgendo attività sportiva;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Frosinone;
- Al Comando Stazione CC di Ceccano;
- Alla Polizia Locale – Sede

DISPONE ALTRESI'

Che sia data adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni, nonché sul sito ufficiale (home) del Comune di Arnara.

RENDE NOTO CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Arnara, 18.12.2021

Il Sindaco
Massimo Fiori

